

ratsmitglied gegen diesen entstandenen und auch in der Zukunft noch entstehenden, heute noch nicht bestimmbareren Forderungen haften. Nachdem die Pfändbarkeit derartiger Objekte grundsätzlich zulässig und die Angabe des Forderungsbetrages, bis zu dem ein Drittanpruch an diesen Objekten geltend gemacht werden will, aus den vorgenannten Gründen unerlässlich ist, hat sich der betreffende Drittanprecher schon bei der Geltendmachung seines Anspruches über diesen Betrag unter allen Umständen, ob ihm dies schwer falle oder nicht, schlüssig zu machen, wie ja auch der Richter im Widerspruchsverfahren zu einem Schlusse kommen und den Umfang dieses Drittanpruches, falls er einen solchen anerkennt, auf alle Fälle feststellen muss.

*Demnach erkennt die Schuldbetr.- und Konkurskammer :*

Der Rekurs wird im Sinne der Motive gutgeheissen.

#### 47. Sentenza 8 dicembre 1926

nella causa **Consorzio della strada Cerentino-Bosco.**

Competenza del Tribunale federale. — Un consorzio è un ente di diritto pubblico assimilabile ai Comuni di cui all'art. 30 LEF, per la cui esecuzione i Cantoni possono stabilire disposti speciali, diverse da quelli della LEF. Ove non esistano siffatti disposti, il diritto suppletorio della LEF è diritto federale e soggiace alla competenza del Tribunale federale.

I sussidi federali per la costruzione di opere pubbliche non sono pignorabili in esecuzioni dirette contro il Consorzio che le fa eseguire: quelli cantonali, sono pignorabili solo nel caso che siano già stanziati per decreto. — L'esecuzione forzata non può comprendere che la realizzazione del patrimonio del debitore nella sua consistenza attuale e non si possono realizzare, per anticipazione, dei beni che non ne fanno parte neanche a titolo condizionale. — Art. 30 LEF; Art. 44 e seg. legge ticinese di attuazione della LEF.

A. — Nell'esecuzione N° 3376 promossa dalla massa del fallimento Impresa di costruzioni Tami & C. in Arbedo contro il Consorzio della strada Cerentino-Bosco V. M. per l'escussione di 21,342 fchi. 75 ed accessori, la massa creditrice chiedeva il pignoramento dei sussidi che il debitore « doveva ricevere dallo Stato e dalla Confederazione ». In seguito di che, l'Ufficio di Valle Maggia pignorava il 20 luglio 1926 « i sussidi cantonali e federali che restavano da incassare fino a concorrenza del credito ».

B. — Da questo provvedimento essendosi il debitore aggravato, asserendo che un credito futuro e indeterminato non può essere oggetto di pignoramento, l'Autorità di Vigilanza respinse il ricorso per i motivi seguenti: a stregua dell'art. 91 LEF possono far oggetto di pignoramento tutti i beni del debitore, compresi quelli che non sono in suo possesso, come pure tutti i crediti e diritti verso terzi. I sussidi dovuti in base alla legge dalla Confederazione o dai Cantoni ad un Consorzio per la costruzione di opere sussidiate costituiscono dei crediti certi e determinati. Anche se i sussidi non sono scaduti, non cessa per questo il diritto di pignorarli, poichè sono pignorabili anche i crediti subordinati a condizione risolutiva o sospensiva. Non trattasi di crediti futuri, poichè essi hanno già attualmente la loro origine nella legge. Del resto, la LEF non esclude il pignoramento di crediti futuri; lo ammetto nei confronti di salari futuri e non ancora scaduti.

C. — Da questa decisione il Consorzio è ricorso al Tribunale federale nei termini e nei modi di legge.

*Considerando in diritto :*

1° — Secondo il disposto dell'art. 30, la legge federale EF non è applicabile alle liquidazioni forzate dirette contro Cantoni, Distretti e Comuni (cui il Tribunale federale, con sentenza del 12 febbraio 1919, ha assimilato gli enti pubblici, quali i consorzi di pubblica

utilità, ecc., (RU 45 III pag. 25) « sempre che vi siano in proposito speciali disposizioni cantonali ». Negli art. 44-55 della legge 11 marzo 1911 di attuazione della LEF, il Cantone Ticino ha emanato, in tema di esecuzione contro i comuni ed altri enti pubblici, alcune disposizioni che regolano la materia in modo non esauriente, riferendosi, per colmarne le lacune, ai disposti del diritto federale (art. 44 in fine della prefata legge di attuazione). Nella precitata sentenza il Tribunale federale aveva ammesso che questa referenza al diritto federale da parte della legislazione cantonale, dava al diritto federale applicabile in virtù di essa, il carattere di diritto cantonale sussidiario. Espresso in termini così generali, questo giudizio non è corretto. Secondo l'art. 30, la legge federale sulla esecuzione e sul fallimento cessa di essere applicabile alle esecuzioni dirette contro Stato, Comuni od altri enti di diritto pubblico, solo quando esistano speciali disposizioni di diritto cantonale. In quanto questi disposizioni non esistono, la legge federale è applicabile come tale, non in virtù della referenza cantonale al diritto federale. La questione da decidere nel presente caso avendo tratto alla pignorabilità di certi beni, la competenza del Tribunale federale verrebbe quindi a mancare solo ove il cantone avesse inteso sottoporre a norme speciali l'istituto del pignoramento nel suo complesso o avesse previsto disposizioni speciali concernenti la pignorabilità di crediti non scaduti, non esigibili e futuri verso gli enti pubblici. Ma ciò non è. La legge ticinese di attuazione contiene bensì, negli art. 44-48, dei disposti che trattano della inopignorabilità di certi beni o crediti per motivi di *diritto pubblico* ed enumera anche i beni che sono invece soggetti al pignoramento, perchè spettanti al demanio dell'ente pubblico (art. 47). Ma il legislatore ticinese non ha inteso, nè regolare diversamente dalla legge federale l'istituto del pignoramento nel suo complesso, nè derogare, in materia di pignorabilità dei crediti per motivi di diritto

*privato o esecutivo*, ai principi ammessi dalla LEF, i quali quindi restano nel caso in esame applicabili come diritto federale: donde la competenza del Tribunale federale per decidere della presente controversia.

2° — Nel merito si osserva:

a) Le espressioni « deve ricevere » della domanda « che restano da incassare » del verbale di pignoramento, possono applicarsi tanto a sussidi, futuri non ancora assegnati, che a sussidi già assegnati, ma non ancora versati intieramente. Secondo l'affermazione del ricorso, il Consorzio debitore avrebbe già incassati e impiegati i sussidi conseguiti dalla Confederazione e dal Cantone e il pignoramento non potrebbe portare che sui sussidi supplementari che il Consorzio potrebbe sollecitare. Senza precisare la situazione, l'istanza cantonale ha ammesso la validità del pignoramento tanto nell'ipotesi di sussidi non ancora assegnati, che in quella di crediti assegnati, ma non ancora versati.

b) Il ricorso, che conchiude domandando l'annullamento del pignoramento in toto, è fondato anzitutto per quanto ha tratto ai sussidi federali già accordati o da accordarsi, per il semplice motivo, che le sovvenzioni federali in materia di costruzione di strade sono accordate ai *Cantoni* e non rappresentano quindi un debito della Confederazione verso l'impresa assuntrice dei lavori sussidiati.

c) Ma il ricorso è fondato anche per quanto concerne la pignorabilità di sussidi cantonali non ancora assegnati con speciale decreto.

I disposti costituzionali o legali che permettono allo Stato di sovvenire un'impresa di pubblica utilità non costituiscono, per se stessi, un titolo di credito. Un credito non potrà risultare che dalla loro applicazione, per effetto della decisione o del decreto che accordi il sussidio e ne fissi l'importo: Fintanto che siffatta decisione non è intervenuta, non esiste diritto aquisito, ma solo un' aspettativa più o meno remota e impignorabile.

Indarno, a conforto della tesi contraria, l'istanza cantonale trae argomento dal fatto che in materia di salari il pignoramento può portare anche sul salario futuro. Il pignoramento di un salario futuro è ammesso dal Tribunale federale solo quale eccezione di fronte alla quale permane la regola generale e fondamentale, che il pignoramento non può comprendere se non i diritti già esistenti almeno a titolo condizionale, suscettivi di far oggetto di atto di disposizione e quindi di una restrizione della facoltà di disporre. Questo principio deve essere mantenuto anche se, con la maggioranza degli autori (BECKER, art. 164 CO n° 8-10; OSER, Osserv. all'art. 164 CO, passim; VON TUHR CO paragr. 94 IV p. 733) e col Tribunale federale stesso (RU 17 p. 490), si dovesse ammettere la possibilità della cessione di un credito futuro e considerarlo, non come la promessa di una cessione, ma come atto anticipato di disposizione. Per sua essenza, sia in caso di pignoramento che di fallimento, l'esecuzione forzata non può comprendere che la realizzazione del patrimonio del debitore nella sua consistenza attuale e non si possono realizzare per anticipazione dei beni che non ne fanno parte, neanche a titolo condizionale (conf. la sentenza non pubblicata del 20 febbraio 1926 nella causa Entwässerungskorporation Geusen; JAEGER, art. 92 N° 1 in fine).

Da quanto precede risulta che il pignoramento in discorso dev'essere annullato per quanto egli porta su sussidi non ancora stanziati per decreto.

d) È invece ammissibile, per quanto avrebbe tratto ad eventuali sussidi cantonali, già accordati per decreto cantonale, ma non ancora percepiti, in tutto od in parte, del Consorzio debitore. Occorre tuttavia osservare che la dichiarazione di pignorabilità di siffatti sussidi non può in nulla modificare le condizioni nelle quali il sussidio sarebbe pagabile, nè può privare lo Stato dal diritto di prendere le misure opportune perchè il sussidio sia impiegato per i fini ai quali è destinato. E, parimenti,

se lo Stato, quale terzo debitore, pretende che i sussidi in discorso non siano pignorabili per motivi di diritto pubblico, ogni eccezione gli deve essere riservata in conformità dei disposti della legge cantonale di attuazione della LEF art. 46 e seg. Occorre inoltre invitare l'ufficio a completare le sue indagini intorno ai diritti staggiti, chiedendo allo Stato del Cantone Ticino, se riconosce di essere debitore del Consorzio di somma qualsiasi a dipendenza di sussidi che gli avrebbe già assegnato per decreto. L'ufficio è tenuto di menzionare al verbale di pignoramento la risposta che lo Stato gli darà e, al caso, di procedere alla stima del credito pignorato.

*La Camera Esecuzioni e Fallimenti pronuncia :*

Il ricorso è ammesso nel senso che il pignoramento querelato è annullato per quanto esso potrebbe portare su sussidi che non erano ancora stati assegnati per decreto al debitore al momento del pignoramento; del rimanente il ricorso è respinto.

**48. Extrait de l'arrêt du 10 décembre 1926  
dans la cause Aco Watch et consorts.**

Cas dans lequel certains frais de l'office des faillites doivent être mis à la charge des créanciers qui les ont occasionnés et non pas à la charge de la masse.

Au cours de la faillite Bourquin, à Neuveville, la maison Aco Watch, A. Grüber & C<sup>te</sup>, à Delémont, informa l'office des faillites de Neuveville, par lettre du 25 octobre 1926, qu'elle revendiquait des marchandises livrées par elle à Bourquin, en consignment, pour une valeur de 5413 fr. 85. Elle demandait à l'office de lui faire savoir si ces marchandises existaient encore dans la masse et d'interpeller au besoin le failli à ce sujet.